

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell’Uomo

2° trimestre 2013

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza Udeh contro la Svizzera del 16 aprile 2013 (n. 12020/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ne bis in idem (art. 4 Protocollo n. 7); allontanamento di uno straniero che ha commesso un reato

I ricorrenti, un cittadino nigeriano domiciliato in Svizzera, la sua ex moglie, cittadina svizzera, e i loro figli hanno contestato, appellandosi all’art. 8 CEDU, che il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora al ricorrente viola il loro diritto al rispetto della vita familiare. Il permesso di dimora era stato rifiutato adducendo, tra l’altro, che il ricorrente era stato condannato penalmente e che la sua famiglia dipendeva, all’epoca, dall’aiuto sociale. La Corte ha ritenuto che la Svizzera abbia oltrepassato il margine discrezionale riconosciutole nel presente caso, soprattutto se si considerano i figli in comune, il rapporto familiare effettivamente esistente tra il ricorrente e i figli e il fatto che il ricorrente ha commesso un unico, seppure grave, reato e che la sua successiva condotta risulta ineccepibile. Violazione dell’art. 8 CEDU (5 voti contro 2). Per quanto riguarda l’art. 4 Protocollo n. 7, la Corte ha constatato che le decisioni adottate dalle autorità svizzere nel presente caso non riguardavano imputazioni penali. Il pertinente ricorso è irricevibile per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione (unanimità).

Sentenza Hasanbasic contro la Svizzera dell’11 giugno 2013 (n. 52166/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto del permesso di dimora

I ricorrenti sono una coppia di cittadini della Bosnia e Erzegovina. Dopo aver vissuto in Svizzera per oltre vent’anni, il marito aveva annunciato la sua partenza definitiva all’ufficio cantonale della migrazione, mentre la moglie era rimasta in Svizzera. Quattro mesi dopo la partenza il marito era tornato in Svizzera e la moglie aveva presentato una domanda di ricongiungimento familiare, che era stata rigettata a causa, tra l’altro, di debiti e della continua dipendenza dall’aiuto sociale. La Corte ha riconosciuto che il benessere economico di un Paese può essere fatto valere come motivo legittimo per rigettare un permesso di dimora. Tuttavia ha ritenuto che, soprattutto considerando la lunga permanenza dei ricorrenti in Svizzera e la loro incontestabile integrazione sociale in tale Paese, la misura oggetto della controversia non era giustificata da un’esigenza sociale imperativa, né era commisurata agli obiettivi legittimi adottati. Violazione dell’art. 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Gross contro la Svizzera del 14 maggio 2013 (n. 67810/10)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); base legale insufficiente per l'assistenza al suicidio di persone non affette da malattie terminali

Appellandosi all'art. 8 CEDU, la ricorrente, nata nel 1931, ha deplorato di non aver ottenuto dalle autorità svizzere l'autorizzazione a procurarsi una dose letale di pentobarbitale sodico. La Corte ha constatato che il diritto svizzero permette di procurarsi una dose letale di detto narcotico su prescrizione medica, ma non prevede direttive sufficienti per definire con chiarezza la portata di tale diritto. Le direttive esistenti, cui il Tribunale federale fa regolarmente riferimento, disciplinano soltanto l'assistenza al suicidio di persone affette da malattie terminali, ma non il caso di persone non affette da malattie terminali – come la ricorrente – che desiderano porre fine alla loro esistenza. La Corte ha ritenuto che la mancanza di direttive legali chiare sia appropriata ad avere un effetto deterrente (*chilling effect*) sui medici, che altrimenti potrebbero essere piuttosto propensi a rilasciare a una persona nella situazione della ricorrente la prescrizione medica richiesta. Questa incertezza ha tuttavia suscitato nella ricorrente una sensazione di grande paura. Senza esprimersi in merito al diritto della ricorrente a ricevere una dose letale di pentobarbitale sodico, la Corte ha riscontrato una violazione dell'art. 8 CEDU (4 voti contro 3).

Decisione sulla ricevibilità Rappaz contro la Svizzera del 26 marzo 2013 (n. 73175/10)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); rifiuto di rilasciare un detenuto in sciopero della fame; alimentazione forzata

Appellandosi agli art. 2 e 3 CEDU, il ricorrente, che si trovava in carcere per vari reati e stava facendo lo sciopero della fame per ottenere il rilascio, ha deplorato il fatto che le autorità nazionali hanno messo a repentaglio la sua vita rifiutandosi di scarcerarlo nonostante la sua decisione di proseguire lo sciopero della fame e ha affermato che tale rifiuto costituisce un trattamento inumano e degradante. In primo luogo la Corte ha constatato che il ricorrente non è deceduto durante la detenzione e che il suo sciopero della fame non era mirato a porre fine alla sua esistenza, bensì a esercitare pressione sulle autorità nazionali. Le possibili conseguenze dello sciopero della fame di un detenuto sulla sua salute non comportano una violazione della CEDU se le autorità hanno esaminato adeguatamente la situazione e hanno proceduto in modo corretto. Nel presente caso le autorità hanno appurato tempestivamente i rischi per la salute e adottato le pertinenti misure, segnatamente sorveglianza medica, trasferimento in ospedale e ordine di alimentazione forzata, adempiendo i requisiti dell'art. 2 CEDU. Le sofferenze fisiche e psichiche del ricorrente (art. 3 CEDU) sono, tra l'altro, conseguenza diretta della sua decisione di smettere di alimentarsi e le sue ripetute incarcerazioni non sono contrarie all'art. 3 CEDU. Inoltre, non è dimostrato che la decisione di procedere all'alimentazione forzata sia stata eseguita. Per di più tale decisione corrispondeva a una necessità medica e vi erano sufficienti garanzie procedurali. Infine non vi sono motivi per presumere che, in caso di esecuzione della decisione, le modalità pratiche dell'attuazione avrebbero violato l'art. 3 CEDU. Il ricorso è irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (maggioranza).

Decisione sulla ricevibilità Garofolo contro la Svizzera del 2 aprile 2013 (n. 4380/09)

Diritto ad un processo equo (art. 6 cpv. 1 e 3 CEDU); audizione di testimoni e rigetto di istanze probatorie

Richiamandosi all'art. 6 cpv. 1 e 3 CEDU, il ricorrente ha contestato di non aver avuto la possibilità di interrogare il testimone R.A. nel corso del procedimento penale condotto a proprio carico. Il ricorrente ha inoltre criticato di non essere stato informato tempestivamente dell'apertura del procedimento penale, di non aver avuto un traduttore, che varie sue istanze probatorie sono state rigettate e che i mezzi di prova accolti dai giudici nazionali non erano sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza. La Corte ha constatato che le dichiarazioni di R.A. non erano decisive per la condanna del ricorrente e che quest'ultimo non aveva richiesto l'audizione di R.A., sebbene nel verbale conclusivo fosse stato informato della possibilità di presentare istanze probatorie. Inoltre la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse stato informato in modo sufficiente sul tipo e sul motivo delle accuse mosse contro di lui e che disponesse di sufficienti possibilità di preparare la sua difesa, essendo rappresentato da un legale. Per di più non è arbitraria la conclusione che gli argomenti del ricorrente risultano invalidati dai mezzi probatori a disposizione e che le prove aggiuntive da lui richieste non sono decisive per valutare il caso. La Corte è giunta alla conclusione che nel complesso il procedimento è stato equo. Il ricorso è irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (unanimità).

Decisione sulla ricevibilità Mariani-Bellucci contro la Svizzera del 9 aprile 2013 (n. 10296/10)

Diritto ad un processo equo (art. 6 cpv. 1 CEDU); non entrata nel merito di un ricorso per richiesta insufficiente

Appellandosi all'art. 6 cpv. 1 CEDU, la ricorrente ha contestato che il Tribunale federale ha adottato un eccessivo formalismo decidendo di non entrare nel merito del suo ricorso. Il Tribunale federale aveva deciso in tal senso, in quanto il ricorso non conteneva alcuna richiesta sufficiente secondo le disposizioni di legge. La Corte ha constatato che nel ricorso presentato al Tribunale federale la ricorrente aveva fatto riferimento a prestazioni sociali in generale, senza indicare precisamente che tipo di prestazioni chiedeva. La Corte ha ritenuto che tale indicazione sarebbe stata rilevante per la valutazione del ricorso, per cui non si può dire che la decisione di non entrata nel merito sia stata formalistica. Il ricorso è irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (maggioranza).

Decisione sulla ricevibilità Ahmadi contro la Svizzera del 30 aprile 2013 (n. 32505/12)

Cancellazione dei ricorsi dal ruolo (art. 37 cpv. 1 lett. a CEDU); insussistente interesse al mantenimento del ricorso

Richiamandosi all'art. 8 CEDU il ricorrente, un cittadino afgano nato l'11 luglio 1987, ha contestato che la sua espulsione lo separerebbe dal resto della sua famiglia. Ha inoltre fatto valere che l'espulsione lo esporrebbe al rischio di maltrattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU. La Corte ha cancellato il ricorso dal ruolo in applicazione dell'art. 37 cpv. 1 lett. a CEDU (venir meno dell'interesse del ricorrente), perché nel frattempo il ricorrente è stato ammesso provvisoriamente (unanimità).

Decisione sulla ricevibilità Kaderi e altri contro la Svizzera del 18 giugno 2013 (n. 29919/12)

Irricevibilità; insussistente qualità di vittima ai sensi dell'art. 34 CEDU

I ricorrenti, cinque cittadini afgani, hanno contestato che il loro ritorno in Ungheria li esporrebbe a una sistemazione in condizioni non conformi alla Convenzione (art. 3 CEDU) e al rischio di un arresto arbitrario (art. 5 CEDU). Hanno inoltre fatto valere lacune nella procedura d'asilo, che hanno loro reso impossibile presentare un ricorso effettivo contro il rischio di espulsione in Serbia, Grecia e infine in Afghanistan (art. 13 CEDU in combinazione con l'art. 3 CEDU). La Corte ha stabilito che i ricorrenti non disponevano più della qualità di vittima ai sensi dell'art. 34 CEDU, poiché nel frattempo avevano lasciato volontariamente la Svizzera e quindi non erano più esposti al rischio di allontanamento. Il ricorso è irricevibile perché non sussiste la qualità di vittima (unanimità).

Decisione sulla ricevibilità Meier contro la Svizzera del 18 giugno 2013 (n. 11590/08)

Diritto ad un processo equo (art. 6 cpv. 1 CEDU); deposizioni di testimoni con immunità diplomatica

Il ricorrente è un cittadino svizzero contro cui la Repubblica popolare democratica di Corea (KP) aveva sporto in Svizzera una denuncia penale, tra le altre cose per truffa. Richiamandosi all'art. 6 cpv. 1 CEDU, il ricorrente contesta al Tribunale federale di essersi basato principalmente su fatti che, secondo lui, si fondavano su dichiarazioni di rappresentanti dell'ambasciata coreana che godevano di immunità diplomatica, la quale era stata revocata illegalmente dalla KP. La Corte ha affermato che la CEDU non vieta in generale di prendere in considerazione dichiarazioni di persone che, nel caso di falsa testimonianza, non rischiano una pena. Per stabilire se considerare tali dichiarazioni sia conciliabile con l'art. 6 CEDU, è necessario tenere conto delle circostanze nel loro complesso – soprattutto della natura delle dichiarazioni e della loro rilevanza a fini probatori. La Corte ha deciso che la condanna del ricorrente si basa su una motivazione minuziosa ed è avallata da numerose dichiarazioni e da altre prove e che il procedimento nel suo complesso è stato equo. Il ricorso è irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (maggioranza).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza Eremia e altri contro la Repubblica di Moldavia del 28 maggio 2013 (n. 3564/11)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinazione con il divieto di tortura (art. 3 CEDU); violenza domestica

Le ricorrenti, una madre e le due figlie, hanno contestato la carente protezione da parte delle autorità moldave contro la condotta violenta e brutale del marito e padre, un poliziotto. La Corte ha ritenuto che le autorità, nonostante fossero a conoscenza della situazione, non abbiano adottato misure efficaci contro l'uomo e non abbiano protetto la madre dalla violenza domestica di cui era vittima. Inoltre ha aggiunto che, sebbene le figlie abbiano sofferto psicologicamente nel vedere la violenza esercitata dal padre nei confronti della madre, non è

stato fatto nulla o quasi per impedire che un tale comportamento si ripetesse. Ha rammentato poi che uno Stato che non tutela le donne contro la violenza domestica viola il loro diritto a pari protezione davanti alla legge. La Corte è quindi giunta alla conclusione che nel presente caso la condotta delle autorità ha finito per sostenere la violenza e ha discriminato la madre in quanto donna. Violazione degli art. 3 e 8 e dell'art. 14 CEDU in combinazione con l'art. 3 CEDU (unanimità).

Sentenza Mohammed contro l'Austria del 6 giugno 2013 (n. 2283/12)

Diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) in combinazione con il divieto di tortura (art. 3 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); ricorso effettivo contro un trasferimento forzato

Il caso riguarda il ricorso di un cittadino sudanese che, in base all'Accordo di Dublino dell'Unione europea (UE), doveva essere trasferito forzatamente dall'Austria in Ungheria. Il ricorrente ha contestato che il trasferimento forzato lo avrebbe esposto al rischio di un trattamento inumano e che la sua seconda domanda d'asilo presentata in Austria non abbia avuto alcun effetto sospensivo sulla decisione di trasferimento. La Corte ha stabilito che, nel quadro della procedura relativa alla seconda domanda d'asilo, il ricorrente è stato privato della protezione contro il trasferimento forzato, sebbene la sua contestazione, secondo cui in caso di trasferimento sarebbero stati violati i suoi diritti garantiti dalla CEDU, era ragionevole. Violazione dell'art. 13 CEDU in combinazione con l'art. 3 CEDU (unanimità). La Corte ha poi decretato che, considerate le modifiche di legge da poco adottate in Ungheria per migliorare la situazione dei richiedenti l'asilo, il trasferimento del ricorrente non viola l'art. 3 CEDU (unanimità).

Sentenza Radu contro la Germania del 16 maggio 2013 (n. 20084/07)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 cpv. 1 CEDU); collocamento in una clinica psichiatrica

Attualmente il ricorrente si trova in una clinica psichiatrica. Nel 1995 era stato giudicato colpevole di omicidio e condannato a una pena detentiva di otto anni e sei mesi. Contemporaneamente il giudice competente per la causa principale aveva ordinato il suo collocamento in una clinica psichiatrica. Appellandosi all'art. 5 cpv. 1 CEDU, il ricorrente ha contestato il fatto che il suo internamento sia stato prolungato, nonostante un perito interpellato dai giudici avesse dichiarato che non presentava alcun disturbo psichico patologico. La Corte è giunta alla conclusione che tra la condanna del ricorrente nel 1995 e il suo trattenimento continuato in una clinica psichiatrica vi è un nesso causale sufficiente. Ha constatato che, nonostante il fatto che l'applicazione del diritto nazionale da parte dei giudici nazionali non impedisca il suo rilascio, il ricorrente ancora non adempie i requisiti per tale rilascio. Nessuna violazione dell'art. 5 cpv. 1 CEDU (5 voti contro 2).

Sentenza M.K. contro la Francia del 18 aprile 2013 (n. 19522/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); conservazione di dati personali di una persona non condannata

Contro il ricorrente erano state condotte indagini per due furti, ma o era stato assolto o il procedimento era stato archiviato. Una volta concluse le indagini, il ricorrente ha contestato il fatto che le sue impronte digitali erano state conservate in una raccolta automatizzata di dati. Secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto nazionale deve garantire che i dati personali soggetti a elaborazione automatizzata – in particolare quando sono utilizzati a fini di polizia – siano pertinenti, non vadano oltre lo scopo per cui sono stati registrati e siano conservati in una forma che permetta l'identificazione della persona interessata per un periodo di tempo non superiore al necessario. Il diritto nazionale deve inoltre prevedere garanzie che proteggano i dati personali registrati da usi illeciti e abusivi. Considerate le circostanze del presente caso, la Corte ha deciso che la conservazione dei dati costituiva un'ingerenza sproporzionata nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata. Violazione dell'art. 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Avilkina e altri contro la Russia del 6 giugno 2013 (n. 1585/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rivelazione di informazioni mediche confidenziali

I ricorrenti sono un'organizzazione religiosa, il centro amministrativo dei Testimoni di Geova in Russia, e tre testimoni di Geova con cittadinanza russa. Richiamandosi agli art. 8 e 14 CEDU, hanno deplorato la divulgazione delle cartelle cliniche dei tre alle autorità inquirenti russe, dopo che si erano rifiutati di ricevere una trasfusione di sangue. In occasione di un'inchiesta sulla legalità delle attività dell'organizzazione ricorrente, le autorità inquirenti avevano chiesto a tutti gli ospedali di San Pietroburgo di notificare loro il rifiuto da parte di testimoni di Geova di ricevere trasfusioni di sangue. La Corte ha constatato che non sussisteva alcuna necessità sociale urgente che giustificasse la divulgazione di informazioni mediche confidenziali alle autorità inquirenti. Rivelando informazioni confidenziali senza che i ricorrenti ne fossero preventivamente informati e senza dar loro la possibilità di opporsi, l'autorità inquirente ha impiegato mezzi coercitivi sproporzionati. Violazione dell'art. 8 CEDU nei confronti del secondo e del quarto ricorrente (unanimità).

Sentenza Konstantin Markin contro la Russia del 22 marzo 2012 (n. 30078/06) (sezione allargata)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinazione con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ricorsi individuali (art. 34 CEDU); rifiuto di concedere a un militare il congedo parentale

Richiamandosi all'art. 14 CEDU in combinazione con l'art. 8 CEDU, il ricorrente, che al momento dei fatti prestava servizio nell'esercito, ha contestato il rifiuto delle autorità nazionali di concedergli un congedo parentale di tre anni. La Corte è giunta alla conclusione che la ripartizione classica dei ruoli tra i sessi nella società non può essere addotta per giustificare l'esclusione degli uomini, inclusi quelli che prestano servizio nell'esercito, dal diritto al congedo parentale. Violazione dell'art. 14 CEDU in combinazione con l'art. 8 CEDU (16 voti contro 1). Sulla base dell'art. 34 CEDU, il ricorrente si è lamentato inoltre di una visita del pubblico ministero presso la sua abitazione poco prima del dibattimento dinnanzi

alla sezione allargata. La Corte non ha trovato alcun indizio che tale visita avesse lo scopo di compromettere l'esercizio effettivo del diritto al ricorso individuale da parte del ricorrente. Nessuna violazione dell'art. 34 CEDU (14 voti contro 3).

Sentenza Animal Defenders International contro il Regno Unito del 22 aprile 2013 (n. 48876/08) (sezione allargata)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); divieto di pubblicità politica pagata

La ricorrente, una ONG che si impegna contro l'impiego di animali a fini commerciali, scientifici o di intrattenimento, non ha ottenuto l'autorizzazione a mandare in onda una campagna pubblicitaria, poiché questa era nel suo complesso o in gran parte di natura politica. Richiamandosi all'art. 10 CEDU, la ricorrente ha contestato il divieto per legge di trasmettere pubblicità politica pagata per radio e in televisione. La Corte ha dato particolare peso alla meticolosa verifica del complicato sistema di regolamentazione della pubblicità politica da parte del Parlamento e dei giudici, nonché alla loro opinione secondo cui questa misura generale era necessaria per impedire che il dibattito pubblico venisse pregiudicato e il processo democratico indebolito. La Corte ha rammentato che la ricorrente ha a disposizione altri mezzi di comunicazione e che questo è un fattore chiave per valutare la proporzionalità della limitazione dell'accesso a mezzi possibilmente utili. Nessuna violazione dell'art. 10 CEDU (9 voti contro 8).

Sentenza Tarantino e altri contro l'Italia del 2 aprile 2013 (n. 25851/09, 29284/09 e 64090/09)

Diritto all'istruzione (art. 2 Protocollo n. 1); numero chiuso

Appellandosi all'art. 2 Protocollo n. 1, i ricorrenti hanno fatto valere che la legge n. 127/1997, che disciplina il numero chiuso, non persegue obiettivi legittimi e che le misure previste sono sproporzionate, con conseguente violazione del loro diritto all'istruzione. La Corte ha constatato che l'art. 2 Protocollo n. 1 permette in ogni caso di limitare l'accesso alle università alle persone che si sono candidate regolarmente per l'ammissione e hanno superato la prova di ammissione. La Corte ha verificato in particolare i criteri, fatti valere dai ricorrenti, della capacità e del potenziale di risorse delle università e della necessità sociale di una determinata professione. Per quanto riguarda il primo criterio, la Corte ha ripetuto che la CEDU non stabilisce alcun obbligo specifico relativo alla portata dei mezzi d'insegnamento e al loro tipo di organizzazione e incentivazione. La Convenzione prevede un diritto all'accesso all'istruzione soltanto nella misura in cui questa sia disponibile ed entro i limiti pertinenti. La Corte ha rilevato che spesso tali limiti dipendono dai mezzi necessari per la gestione di un'istituzione – segnatamente risorse personali, materiali e finanziarie – e da considerazioni rilevanti, come ad esempio quelle relative alla qualità di tali risorse. Questo è particolarmente importante quando le università sono gestite dallo Stato. Per quanto concerne il secondo criterio della necessità sociale di una determinata professione, la Corte ha ritenuto che debba essere interpretato in senso restrittivo. La Corte è giunta alla conclusione che nel caso di specie queste misure non erano sproporzionate e che lo Stato imputato non ha oltrepassato il proprio margine discrezionale. Nessuna violazione dell'art. 2 Protocollo n. 1 (6 voti contro 1).